

PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO 6 – TUTELA LEGALE
CIG 8819474C2C

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società _____ propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Università di Trento Palazzo Sardinia Via Calepina, 14 – 38122 Trento
C.F. P. IVA	00340520220

1	Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7	
	<p>Premesso che il Capitolato di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola: "Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio."</p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)	3 punti

2	Validità temporale – Claims made - Art. 1.9, 1° comma	
	<p>Premesso che il Capitolato di Polizza all'Art. 1.9 è previsto: "La garanzia viene prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della Polizza, purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse non prima di due anni dalla data di decorrenza di polizza (periodo di retroattività)."</p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</p>	
<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti

<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (periodo di retroattività esteso a 3 anni dalla data di decorrenza di polizza)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (periodo di retroattività esteso al 31.07.2016)	15 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (periodo di retroattività esteso al 31.07.2015)	20 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi E (periodo di retroattività esteso al 31.07.2014)	25 punti

3

Validità temporale – Claims made - Art. 1.9, 2° comma

Premesso che il Capitolato di Polizza all'Art. 1.9 è previsto:

“La garanzia viene altresì prestata per i Sinistri denunciati dall'Assicurato, anche tramite il Contraente, entro 1 anno dalla cessazione della polizza (**periodo di ultrattività**), purché relativi a violazioni di norme di legge o contrattuali occorse nel periodo di efficacia dell'Assicurazione.”

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (periodo di ultrattività esteso a 2 anni)	5 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (periodo di ultrattività esteso a 3 anni)	7 punti

4

Massimali – Art. 2.7

Premesso che il Capitolato di Polizza all'art. 2.7, prevede i seguenti massimali:

“La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti **massimali per Assicurato, per evento** ed in aggregato annuo (ivi compreso l'eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma):

Massimale per Assicurato	Euro 50.000,00
Massimale per ogni evento che coinvolga più Assicurati	Euro 50.000,00

È facoltà del Concorrente elevare i massimali come segue:
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (elevazione massimali euro 70.000,00 per Assicurato euro 70.000,00 per evento che coinvolga più Assicurati)	5 punti

<input type="checkbox"/>	Ipotesi C (elevazione massimali euro 70.000,00 per Assicurato euro 100.000,00 per evento che coinvolga più Assicurati)	10 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi D (elevazione massimali euro 100.000,00 per Assicurato euro 100.000,00 per ogni evento che coinvolga più Assicurati)	15 punti

5	Massimali – Art. 2.7		
	<p>Premesso che il Capitolato di Polizza all’art. 2.7, prevede il seguente massimale aggregato annuo (ivi compreso l’eventuale periodo in cui è operante la garanzia postuma):</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Massimale aggregato annuo</td> <td style="padding: 5px;">Euro 150.000,00</td> </tr> </table> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)</p>	Massimale aggregato annuo	Euro 150.000,00
Massimale aggregato annuo	Euro 150.000,00		

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (mantenimento del massimale aggregato annuo come da capitolato)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (eliminazione del massimale aggregato annuo)	10 punti

6	Assistenza legale attiva (garanzia a favore dell’ente) - Art. 2.9
	<p>È facoltà del Concorrente rendere operante la seguente clausola riportata all’Art. 2.9 del Capitolato:</p> <p>“Le garanzie si intendono estese ai Sinistri relativi a danni subiti dai soggetti assicurati nell’espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio, a qualunque titolo, con l’Ente); fermo restando che la presente clausola s’intende operante laddove sia l’Ente ad attivare la garanzia, la copertura assicurativa s’intenderà prestata per la sola fase giudiziale.</p> <p>In caso di costituzione di parte civile da parte dell’Ente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più assicurati, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore dell’Ente. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore degli assicurati persone fisiche nei cui confronti viene esercitata l’azione civile nel processo penale.”</p> <p>(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)</p>

<input type="checkbox"/>	Ipotesi A (clausola Art. 2.9 del capitolato non operante)	0 punti
<input type="checkbox"/>	Ipotesi B (attivazione clausola Art. 2.9 Assistenza legale attiva (garanzia a favore dell’Ente))	10 punti

Sottoscrizione digitale